



AREA DIDATTICA, SERVIZI AGLI STUDENTI, ORIENTAMENTO E INTERNAZIONALIZZAZIONE

REGOLAMENTO PER LA DIDATTICA A DISTANZA

Indice

TITOLO I – Disposizioni generali	2
Art. 1 - Oggetto e finalità	2
Art. 2 – Definizioni	2
Art. 3 – Ambiti di applicazione	4
TITOLO II – Progettazione ed erogazione	4
Art. 4 - Attività didattiche	4
Art. 5 – Modalità di erogazione e fruizione della didattica a distanza	4
Art. 6 – Produzione delle videolezioni	5
Art. 7 – Esami di profitto e finali	5
Art. 8 – Microcredenziali e Open Badge	5
TITOLO III – Docenza, Tutoraggio, Supporto alla Progettazione Didattica e alla realizzazione dei contenuti	6
Art. 9 – Ruolo del docente nella didattica a distanza	6
Art. 10 – Riconoscimento della didattica erogativa e interattiva	6
Art. 11 – Tutoraggio	7
Art. 12 – Supporto alla progettazione didattica e alla realizzazione dei contenuti	8
Art. 13 – Supporto per la realizzazione dei contenuti multimediali e delle videolezioni	8
TITOLO IV – Sistema di validazione e assicurazione della qualità	9
Art. 14 – Commissione di Ateneo per la validazione e l'aggiornamento dei materiali didattici digitali	9
Art. 15 – Valutazione e monitoraggio continuo della qualità della didattica a distanza	9
Art. 16 – Revisione periodica dei contenuti digitali	10
TITOLO V – Privacy e proprietà intellettuale	10
Art. 17 – Privacy	10
Art. 18 – Proprietà intellettuale	10
Art. 19 – Accessibilità e conservazione	11
TITOLO VI – Disposizioni Finali	11
Art. 20 – Abrogazione di disposizioni previgenti	11

TITOLO I – Disposizioni generali

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento ha lo scopo di disciplinare l'erogazione della didattica a distanza presso l'Università degli Studi di Genova, promuovendo un'offerta formativa flessibile, accessibile e di qualità, in coerenza con la normativa nazionale, le linee guida ANVUR, i regolamenti di Ateneo e le buone pratiche accademiche.
2. L'Università riconosce la centralità della didattica in presenza, ma valorizza l'uso delle tecnologie digitali, della multimedialità e dell'interattività come strumenti per:
 - ampliare l'accesso alla formazione universitaria, anche per studenti lavoratori, fuori sede o con esigenze specifiche;
 - favorire l'inclusione e la personalizzazione dei percorsi di apprendimento;
 - integrare e innovare i modelli didattici tradizionali;
 - garantire la continuità e la qualità dell'offerta formativa anche in contesti di emergenza o mobilità limitata.
3. Il Regolamento intende inoltre sostenere l'impegno dei docenti nella progettazione e nell'erogazione di corsi a distanza, promuovendo un uso consapevole e strategico delle risorse digitali e delle metodologie didattiche innovative.
4. Nel caso di progetti specifici, le presenti disposizioni devono essere integrate con quelle previste dal progetto stesso e indicate nel Regolamento didattico del corso di studio.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:
 - **Corsi di studio:** corsi di laurea, di laurea magistrale e di specializzazione, corsi di dottorato di ricerca e di master universitari di primo e di secondo livello, nonché i corsi rivolti alla formazione degli insegnanti ex D.M. n. 249/2010;
 - **Corsi di studio convenzionali (tipologia a):** prevedono – per le attività diverse dalle attività pratiche e di laboratorio – una limitata attività didattica erogata con modalità telematiche, in misura non superiore ad un terzo del totale dei CFU.
 - **Corsi di studio con modalità mista (tipologia b):** prevedono – per le attività diverse dalle attività pratiche e di laboratorio – la erogazione con modalità telematiche di una quota delle attività formative, comunque non superiore ai due terzi.
 - **Corsi di studio prevalentemente a distanza (tipologia c):** erogati con modalità telematiche in misura superiore ai due terzi delle attività formative;
 - **Corsi di studio integralmente a distanza (tipologia d):** tutte le attività formative sono svolte con modalità telematiche.
 - **Didattica a distanza:** modalità di insegnamento che si avvale di ambienti e sistemi telematici, quali piattaforme di gestione dell'apprendimento (*Learning Management System*) integrati con strumenti di videoconferenza e ambienti collaborativi, per l'erogazione di contenuti e lo svolgimento di attività formative in

modalità sincrona e/o asincrona. Comprende due componenti principali: la didattica erogativa (TEL-DE) e la didattica interattiva (TEL-DI).

- **Didattica erogativa a distanza (TEL-DE):** insieme delle attività didattiche *online*, sincrone o asincrone, assimilabili alla lezione frontale, finalizzate alla trasmissione di conoscenze e alla presentazione sistematica degli argomenti. Si realizza attraverso videolezioni del docente titolare, registrazioni audio-video, materiali didattici digitali prestrutturati (*courseware*) o risorse equivalenti, erogati tramite piattaforme LMS o sistemi telematici analoghi, inclusi ambienti di videoconferenza.
- **Didattica interattiva a distanza (TEL-DI):** attività didattiche *online*, sincrone o asincrone, progettate per favorire la partecipazione attiva degli studenti e l'apprendimento collaborativo. Si avvale di strumenti digitali e collaborativi (es. *forum*, *e-tivity*, lavori di gruppo, simulazioni, valutazioni formative) e prevede il supporto di docenti e tutor per stimolare il confronto, l'elaborazione critica e l'interazione.
- **E-tivity:** attività di apprendimento *online*, strutturate e progettate per coinvolgere attivamente gli studenti e promuovere interazione, collaborazione e pensiero critico. Un'*e-tivity* è un'attività motivante e con obiettivi chiari, basata sull'interazione tra i discenti mediante comunicazione testuale scritta, progettata e condotta da un docente o un *tutor* in veste di *e-moderator*. Le *e-tivity* includono compiti ben definiti, individuali o collaborativi, che possono consistere in discussioni guidate, analisi di casi, produzione di elaborati o presentazioni multimediali, e sono parte integrante della didattica interattiva a distanza (TEL-DI).
- **Modulo:** unità didattica autonoma, progettata per sviluppare specifici obiettivi formativi attraverso attività erogative, interattive e valutative, in modalità online e/o in presenza.
- **Corso integrato (Educational Cluster):** insieme strutturato di moduli didattici coordinati, progettato per sviluppare competenze coerenti con un profilo formativo specifico, che integra attività erogative, interattive e valutative, organizzato secondo un approccio basato sulle competenze.
- **Learning Management System (LMS):** piattaforma digitale integrata utilizzata per la gestione, l'erogazione e il monitoraggio delle attività didattiche online. L'LMS consente ai docenti di caricare materiali didattici, videolezioni, esercitazioni e attività interattive, e agli studenti di accedere ai contenuti e alle attività interattive a distanza, svolgere prove di valutazione formativa e monitorare i propri progressi.
- **Microcredenziale:** unità di certificazione digitale dei risultati di apprendimento acquisiti attraverso attività formative di breve durata, progettate per l'acquisizione mirata di conoscenze, abilità e competenze specifiche. Sono rilasciate da enti erogatori riconosciuti, in conformità a criteri di valutazione trasparenti e predefiniti, e sono sostenute da sistemi di garanzia della qualità conformi a standard nazionali o europei. Le microcredenziali sono modulari, cumulabili, trasferibili e interoperabili e possono essere integrate in percorsi formativi più ampi. La loro erogazione può avvenire in contesti formali, non formali o informali, purché siano rispettati i requisiti di tracciabilità, validazione e qualità.

- **Open Badge:** attestato digitale basato su *standard aperti*, che certifica competenze, conoscenze o traguardi acquisiti in contesti formali, non formali o informali. Include metadati verificabili relativi all'ente emittente, ai criteri di assegnazione, ai risultati di apprendimento e alle modalità di valutazione. È condivisibile a livello nazionale e internazionale, interoperabile e può rappresentare microcredenziali, abilità trasversali o esperienze extracurriculari.

Art. 3 – Ambiti di applicazione

1. Il presente Regolamento si applica ai corsi di studio convenzionali (tipologia a), corsi di studio con modalità mista (tipologia b), corsi di studio prevalentemente a distanza (tipologia c), corsi di studio integralmente a distanza (tipologia d) come definiti all'art. 2 del presente regolamento.

TITOLO II – Progettazione ed erogazione

Art. 4 - Attività didattiche

1. Le attività didattiche dei corsi di studio in modalità mista, prevalentemente o integralmente a distanza, si articolano in moduli che integrano didattica erogativa e didattica interattiva, secondo un modello formativo orientato allo sviluppo di conoscenze e competenze.
2. La progettazione e la programmazione delle attività in presenza e a distanza, nonché la loro distribuzione e il loro bilanciamento all'interno del percorso formativo, sono definiti nel Regolamento Didattico del Corso di Studio, nel rispetto della normativa vigente, del Regolamento didattico di Ateneo (parte generale) e delle disposizioni contenute nella Carta dei servizi della didattica a distanza e dell'infrastruttura tecnologica.

Art. 5 – Modalità di erogazione e fruizione della didattica a distanza

1. La didattica a distanza, come definita all'art. 2 del presente regolamento, viene erogata tramite il *Learning Management System* (LMS) di Ateneo, integrato con strumenti di videoconferenza e ambienti collaborativi. I contenuti didattici, le videolezioni, le attività interattive e i materiali di supporto sono resi disponibili secondo una programmazione coerente con gli obiettivi formativi e accessibili tramite autenticazione unica (*Single Sign-On*).
2. La fruizione dei contenuti asincroni è garantita 24 ore su 24, mentre le attività sincrone sono calendarizzate e tracciate.
3. I corsi di studio, laddove è opportuno favoriscono l'adozione della modalità *Blended Intensive Programme*, che prevedono la concentrazione delle attività in presenza in brevi periodi intensivi (settimane residenziali) distribuiti durante l'anno accademico, integrati con attività online. Tale approccio favorisce la partecipazione di studenti lavoratori, studenti residenti in sedi diverse dall'Ateneo e studenti stranieri, promuovendo al contempo metodologie didattiche innovative e collaborative.
4. Per gli studenti internazionali, la partecipazione alle attività in presenza nell'ambito di programmi *Blended Intensive Programme* deve avvenire nel rispetto della normativa italiana ed europea in materia di ingresso e soggiorno per motivi di studio

Art. 6 – Produzione delle videolezioni

1. La registrazione delle videolezioni è effettuata direttamente dal docente titolare dell'insegnamento, presso le sale di registrazione professionali messe a disposizione dal Servizio e-learning, *multimedia* e strumenti *web* dell'Area ICT dell'Ateneo.
2. Tali ambienti sono attrezzati con strumentazione audio-video di alta qualità e supportati da personale tecnico specializzato, al fine di garantire la qualità didattica, tecnica e comunicativa dei materiali prodotti.
3. Per specifiche e motivate esigenze può essere consentita dalla *Commissione di Ateneo*, prevista dall'art. 14, la registrazione in ambienti diversi dalle sale di registrazione dell'Ateneo, purché siano rispettati i criteri qualitativi e il *template* grafico condiviso, al fine di assicurare coerenza stilistica e adeguata qualità audio-video dei materiali.

Art. 7 – Esami di profitto e finali

1. Le verifiche di profitto e gli esami finali si svolgono in presenza, secondo quanto previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo (parte generale) e dall'Allegato 2 della *Carta dei servizi della didattica a distanza e dell'infrastruttura tecnologica*.
2. In casi specifici, e nei limiti consentiti dalla normativa vigente, possono essere previste modalità a distanza, esclusivamente nelle fattispecie indicate dall'art. 22 del Regolamento Didattico di Ateneo (studenti con gravi e documentate patologie o disabilità, studenti in detenzione, situazioni emergenziali autorizzate). In tali casi devono essere adottate misure idonee a garantire l'univoca identificazione dei candidati e il corretto svolgimento delle prove, in coerenza con le disposizioni di Ateneo di cui al precedente comma 1.
3. Lo svolgimento degli esami deve inoltre garantire la pubblicità delle prove orali e della comunicazione dei voti, la verbalizzazione telematica e il rispetto delle misure compensative per studenti con disabilità e con disturbi specifici dell'apprendimento, in coerenza con le disposizioni di Ateneo di cui al precedente comma 1.

Art. 8 – Microcredenziali e Open Badge

1. L'Università di Genova promuove il rilascio di microcredenziali per riconoscere in modo formale e digitale i risultati di apprendimento acquisiti dagli studenti nei Corsi di Studio di cui all'art. 3 comma 1.
2. Il rilascio delle microcredenziali avviene nel pieno rispetto delle Linee guida di Ateneo per il rilascio di microcredenziali attraverso certificazioni digitali (*Open Badge*), approvate dagli organi competenti e aggiornate periodicamente.
3. Le microcredenziali devono essere:
 - progettate con chiari obiettivi di apprendimento e modalità di valutazione trasparenti;
 - associate a un carico di lavoro definito in CFU o ore;
 - rilasciate tramite la piattaforma digitale adottata dall'Ateneo;
 - allineate, ove possibile, a *framework* nazionali e/o europei di riferimento per le competenze (EQF, ESCO).

4. Il rilascio delle microcredenziali avviene secondo le procedure approvate dal Comitato tecnico-scientifico per la validazione delle microcredenziali, che garantisce la qualità e la coerenza accademica dei percorsi formativi certificati.
5. Al termine di ciascun modulo, insegnamento o corso integrato (*educational cluster*), a seguito del superamento di una prova di valutazione coerente con gli obiettivi formativi dichiarati, può essere rilasciato un *Open Badge*.

TITOLO III – Docenza, Tutoraggio, Supporto alla Progettazione Didattica e alla realizzazione dei contenuti

Art. 9 – Ruolo del docente nella didattica a distanza

1. Il docente è responsabile della progettazione, realizzazione e aggiornamento dei contenuti didattici erogati in modalità a distanza, in coerenza con gli obiettivi formativi del corso e con le disposizioni di Ateneo.
2. Nell'ambito della didattica erogativa (TEL-DE), il docente cura la produzione di videolezioni strutturate e di materiali multimediali coerenti con i micro-obiettivi formativi del modulo. Tali materiali devono essere validati secondo le procedure previste dall'Ateneo.
3. Per la didattica interattiva (TEL-DI), il docente progetta e coordina attività formative *online* (*e-tivity, forum, esercitazioni, simulazioni, prove di valutazione formativa*) che favoriscono la partecipazione attiva degli studenti e il consolidamento dell'apprendimento. Il docente può avvalersi del supporto di *tutor disciplinari* per la gestione operativa e il monitoraggio delle attività.
4. La didattica erogativa in modalità sincrona deve essere preferibilmente organizzata in modalità partecipativa, per stimolare l'interazione tra studenti e con il docente, evitando approcci esclusivamente trasmissivi.
5. Il docente partecipa agli incontri di progettazione e coordinamento con i colleghi del corso integrato e con i *tutor*, ed è tenuto a garantire la coerenza tra le attività didattiche, le modalità di valutazione e gli obiettivi formativi dichiarati.
6. Il docente è, inoltre, responsabile della qualità e dell'accessibilità dei materiali didattici, del rispetto delle tempistiche di pubblicazione e aggiornamento, e della tracciabilità delle attività svolte sulla piattaforma LMS.
7. La formazione iniziale e l'aggiornamento periodico sulle metodologie e gli strumenti della didattica digitale sono obbligatori per tutti i docenti coinvolti nei corsi a distanza.

Art. 10 – Riconoscimento della didattica erogativa e interattiva

1. La **didattica erogativa a distanza asincrona**, costituita da videolezioni e contenuti multimediali strutturati, è riconosciuta ai fini del carico didattico del docente con un rapporto pari a 2:1 rispetto alla didattica erogativa in presenza o a distanza sincrona. Ogni ora di videolezione è computata come due ore di lezione in aula, in coerenza con quanto previsto dalla Carta dei servizi della didattica a distanza e dell'infrastruttura tecnologica.

2. Il riconoscimento delle ore di didattica erogativa a distanza asincrona è mantenuto per un periodo massimo di tre anni accademici consecutivi a partire dalla prima pubblicazione del materiale, a condizione che:
 - i contenuti risultino aggiornati e coerenti con gli obiettivi formativi del corso;
 - le videolezioni siano effettivamente utilizzate nell'erogazione dell'insegnamento;
 - non siano intervenute modifiche sostanziali al programma o alla struttura del modulo.
3. Trascorso il triennio, per poter continuare a rendicontare le ore di didattica erogativa a distanza asincrona, il docente è tenuto a procedere all'aggiornamento o alla sostituzione dei materiali, secondo le modalità previste dalla *Carta dei servizi della didattica a distanza e dell'infrastruttura tecnologica*.
4. Non costituisce didattica erogativa il semplice caricamento in piattaforma di materiali di supporto (es. *slide*, dispense, *file PDF*). Altresì, non si considera didattica erogativa la messa a disposizione di collegamenti a materiali audio, video o testuali prodotti da terzi, né la pubblicazione di video realizzati dal docente per scopi diversi dalla didattica dell'insegnamento (es. conferenze, seminari o interventi registrati).
5. Le attività di interazione finalizzate all'orientamento sui programmi, sull'organizzazione del corso o sull'utilizzo della piattaforma non rientrano nella didattica interattiva, ma sono considerate attività di tutoraggio o supporto.
6. Il carico didattico erogativo, sia in presenza, sia a distanza in modalità sincrona o asincrona, è annotato nel registro delle lezioni con indicazione della modalità di erogazione, secondo quanto previsto dal Regolamento didattico di Ateneo.
7. Ciascun docente è tenuto a garantire annualmente un minimo di 60 ore di attività didattica curriculare erogata in presenza oppure, nei casi esplicitamente previsti dalla normativa di ateneo, a distanza in modalità sincrona, come parte integrante dei compiti istituzionali obbligatori previsti dal *Regolamento per lo svolgimento di attività didattica, per il conferimento di incarichi e contratti di insegnamento*.

Art. 11 – Tutoraggio

1. Nei corsi di studio in modalità prevalentemente o integralmente a distanza, l'Ateneo prevede figure di tutoraggio con funzioni di supporto didattico, organizzativo e tecnico, finalizzate a garantire la qualità dell'esperienza formativa, il monitoraggio dell'apprendimento e l'inclusione degli studenti.
2. I *tutor* operano in coordinamento con i docenti e possono essere:
 - *Tutor disciplinari*, che affiancano i docenti nella gestione della didattica interattiva, nel supporto agli studenti e nel monitoraggio delle attività formative;
 - *Tutor* di corso di studio, che svolgono funzioni di accoglienza, orientamento, coordinamento dei servizi e prevenzione dell'abbandono;
 - *Tutor* tecnici, che forniscono assistenza sull'uso delle piattaforme e degli strumenti digitali.
3. Le attività di tutorato si svolgono in modalità sincrona e asincrona, anche attraverso ambienti virtuali, e sono tracciate ai fini della qualità e della trasparenza del percorso formativo. Le modalità di selezione, assegnazione e svolgimento delle attività di

tutorato sono definite nel Regolamento Didattico del Corso di Studio, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Art. 12 – Supporto alla progettazione didattica e alla realizzazione dei contenuti

1. Il supporto alla progettazione didattica è garantito dalla presenza di *instructional designer* o figure professionali con competenze analoghe. L'*instructional designer* è una figura professionale specializzata nella progettazione didattica dei corsi in modalità digitale. Collabora con i docenti, i *tutor* e i tecnici per garantire la qualità, l'efficacia e l'accessibilità dei percorsi formativi, in coerenza con gli obiettivi di apprendimento e con le disposizioni vigenti.
2. In particolare, l'*instructional designer*:
 - supporta la progettazione dei moduli e dei corsi integrati (*educational cluster*), contribuendo alla definizione degli obiettivi formativi, delle strategie didattiche e delle modalità di valutazione;
 - affianca i docenti nella strutturazione dei contenuti e nella scelta degli strumenti digitali più adeguati;
 - collabora con il *team* tecnico e multimediale per la produzione e l'aggiornamento dei materiali didattici;
 - partecipa alle attività di monitoraggio e miglioramento continuo della qualità della didattica a distanza anche attraverso l'analisi dei dati aggregati di fruizione dei contenuti digitali e dei *feedback* qualitativi raccolti tramite strumenti di rilevazione non valutativi.
3. L'*instructional designer* non ha accesso alle valutazioni individuali degli studenti né ai risultati degli esami, ma può consultare indicatori generali di partecipazione, interazione e soddisfazione, utili a supportare il miglioramento dell'esperienza formativa e l'adeguamento dei materiali didattici.
4. L'*instructional designer* è parte integrante del sistema di assicurazione della qualità della didattica digitale e contribuisce all'innovazione metodologica e tecnologica dell'offerta formativa.

Art. 13 – Supporto per la realizzazione dei contenuti multimediali e delle videolezioni

1. Il supporto tecnico e didattico per la realizzazione dei contenuti multimediali e delle videolezioni è fornito dal Servizio *e-learning* e *multimedia* dell'Area ICT, che collabora con i docenti e gli *instructional designer* per la produzione, l'*editing* e l'aggiornamento dei materiali didattici digitali.
2. In particolare, il supporto comprende:
 - assistenza tecnica per la registrazione e l'*editing* delle videolezioni;
 - consulenza didattica per la progettazione dei contenuti multimediali;
 - formazione e aggiornamento sulle tecnologie e le metodologie di produzione dei materiali digitali;

- accesso a strumenti e risorse per la creazione di contenuti interattivi e multimediali.
3. Il Servizio *e-learning e multimedia* dell'Area ICT opera in raccordo con la Commissione di Ateneo per la validazione e l'aggiornamento dei materiali didattici digitali, nonché con le eventuali sottocommissioni istituite a livello di Dipartimento o Corso di Studio.
 4. Contribuisce alla qualità e all'innovazione della didattica a distanza fornendo supporto tecnico e metodologico nella produzione, post-produzione, pubblicazione e conservazione dei contenuti multimediali, in coerenza con gli standard previsti dalla *Carta dei servizi della didattica a distanza e dell'infrastruttura tecnologica*.

TITOLO IV – Sistema di validazione e assicurazione della qualità

Art. 14 – Commissione di Ateneo per la validazione e l'aggiornamento dei materiali didattici digitali

1. L'Università di Genova istituisce, con decreto rettorale, una Commissione di Ateneo per la validazione e l'aggiornamento dei materiali didattici digitali (d'ora in poi Commissione di Ateneo), in attuazione dell'art. 19, comma 5, del Regolamento didattico di Ateneo - Parte generale, nel rispetto della composizione ivi prevista e in coerenza con il sistema di Assicurazione della Qualità di Ateneo. La Commissione ha il compito di certificare che i materiali didattici erogati e i servizi offerti siano periodicamente aggiornati, accessibili e coerenti con gli obiettivi formativi dei corsi di studio.
2. Per garantire un'azione capillare e coerente con le specificità disciplinari e al fine di validare i contenuti, sulla base dei criteri di qualità, aggiornamento e accessibilità definiti dall'Ateneo, la Commissione può avvalersi del parere di docenti esperti e di rappresentanti degli studenti del Corso di studi e/o del Dipartimento.

Art. 15 – Valutazione e monitoraggio continuo della qualità della didattica a distanza

1. L'Università di Genova adotta un sistema di monitoraggio continuo della qualità della didattica anche a distanza, basato sulla raccolta e analisi di dati quantitativi e qualitativi.
2. Il monitoraggio si realizza attraverso:
 - la somministrazione periodica di questionari di valutazione agli studenti;
 - la raccolta di reportistica automatica relativa alla fruizione dei contenuti, alla partecipazione alle attività interattive e all'andamento delle valutazioni formative;
3. I dati raccolti vengono trattati in forma aggregata e anonima, nel rispetto della normativa sulla *privacy*.
4. I risultati del monitoraggio sono utilizzati per il miglioramento continuo dell'offerta formativa e sono condivisi con i docenti, i *tutor* e le strutture responsabili della qualità.

Art. 16 – Revisione periodica dei contenuti digitali

1. I contenuti didattici digitali, comprese le videolezioni e i materiali multimediali, sono soggetti a revisione periodica almeno triennale, al fine di garantirne l'aggiornamento *scientifico, la coerenza didattica e l'accessibilità*.
2. La revisione è coordinata dalla Commissione di Ateneo per la validazione dei materiali didattici digitali, che opera in raccordo con i docenti responsabili degli insegnamenti, gli *instructional designer* e il Servizio e-learning.
3. La revisione può essere anticipata in caso di:
 - modifiche significative agli obiettivi formativi del corso;
 - aggiornamenti normativi o scientifici rilevanti;
 - segnalazioni da parte degli studenti o dei *tutor*.
4. Le versioni aggiornate dei materiali sono archiviate e documentate secondo le procedure previste dalla *Carta dei servizi della didattica a distanza e dell'infrastruttura tecnologica*.

TITOLO V – Privacy e proprietà intellettuale

Art. 17 – Privacy

1. L'erogazione della didattica a distanza avviene nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), del D.Lgs. 196/2003, del Regolamento per la protezione dei dati personali dell'Università di Genova e dalle disposizioni previste dalla Carta dei servizi.
2. I dati personali degli studenti, dei docenti e del personale coinvolto sono trattati esclusivamente per finalità istituzionali, didattiche e amministrative, secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza, minimizzazione e sicurezza.

Art. 18 – Proprietà intellettuale

1. I materiali didattici digitali (videolezioni, *slide*, e-tivity, contenuti multimediali) prodotti nell'ambito della didattica a distanza sono soggetti alla normativa sul diritto d'autore e alla disciplina interna dell'Ateneo.
2. La titolarità dei diritti sui contenuti è definita secondo quanto previsto dal Regolamento di Ateneo in materia di proprietà intellettuale. I materiali possono essere utilizzati esclusivamente per finalità didattiche e non possono essere riprodotti, distribuiti o modificati senza autorizzazione da parte della Commissione di Ateneo.
3. È vietata all'utente ogni forma di diffusione, sia *offline* che *online* (ad esempio tramite *social network*), delle videoregistrazioni o registrazioni delle lezioni.
4. I materiali didattici prodotti dai docenti possono essere riutilizzati all'interno dell'offerta formativa dell'Ateneo. Non è consentito l'utilizzo degli stessi materiali per progetti formativi esterni all'Ateneo.

Art. 19 – Accessibilità e conservazione

1. I contenuti digitali sono resi accessibili agli studenti iscritti ai corsi tramite le piattaforme istituzionali, per tutta la durata dell'insegnamento. Le videolezioni e i materiali multimediali sono conservati per almeno tre anni, secondo le modalità previste dalla Carta dei Servizi e nel rispetto delle *policy* di sicurezza e *backup* dell'Ateneo.

TITOLO VI – Disposizioni Finali

Art. 20 – Abrogazione di disposizioni previgenti

1. Sono abrogate le "Disposizioni regolamentari provvisorie per i corsi in *e-learning* dell'Ateneo", emanate con D.R. n. 4021 del 28.05.2015 e in vigore dal 19.06.2015.